

**COMUNE DI SAN COLOMBANO AL  
LAMBRO  
(Provincia di Milano)**



**LOTTO 2  
Capitolato speciale dell'assicurazione  
ALL RISKS APPARECCHIATURE  
ELETTRONICHE**

## DEFINIZIONI

Di comune accordo fra le parti si conviene di attribuire ai seguenti termini il significato rispettivamente precisato:

### **Compagnia e/o Società**

L'Impresa Assicuratrice.

### **Contraente**

Il Comune di San Colombano al Lambro.

### **Assicurato**

Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza.

### **Polizza**

Il contratto di assicurazione.

### **Premio**

La somma dovuta alla Società.

### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

### **Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **Scoperto**

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

### **Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

### **Periodo assicurativo annuo**

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

### **Broker incaricato**

Assiteca S.p.A., con sede in Milano (CAP 20135), Via Sigieri n. 14 mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

### **Furto**

Furto, come definito dall'art. 624 del Codice Penale.

### **Rapina**

Rapina, come definita dall'art. 628 del Codice Penale.

### **Scasso**

Forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tale da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro.

### **Primo Rischio Assoluto (PRA)**

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

### **Sistema o impianto**

Il complesso di elementi elettricamente o meccanicamente coordinati che permette l'ottenimento di un determinato servizio.

### **Apparecchio o macchina**

L'elemento funzionante autonomamente che può essere impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato servizio.

### **Apparecchiature elettroniche**

Apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici:

- di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, routers, personal computer, monitor, videotermini, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi di continuità);
- di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all'attività svolta (a titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione, centraline di monitoraggio del traffico, parcometri, rilevatori di velocità, dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita, rilevatori di fumi, della qualità dell'aria, di fughe di gas; compresi i relativi supporti dati e unità periferiche), anche posti all'aperto per la loro natura e specifica destinazione d'uso;
- per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, affrancatrici, registratori di cassa, etc.);
- di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi telefonici fissi, telefax, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radioricetrasmittenti, apparati interfonici, etc.);
- audiofonovisivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e impianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci);
- di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, fonometri, apparecchi per diagnostica, pese e bilance elettroniche, strumenti musicali);

ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d'ufficio e non. Sono comprese le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendo tali le apparecchiature elettroniche che - per loro natura, costruzione e finalità d'impiego - sono atte ad essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi diversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dell'aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, rilevatori di velocità come autovelox, telelaser e simili, etilometri, teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, etc) telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti.

### **Supporti di dati**

Qualsiasi materiale usato per la memorizzazione di informazioni elaborabili dalla macchina.

**Comune di San Colombano al Lambro**  
**- capitolato speciale dell'assicurazione all risks apparecchiature elettroniche**

**Dati**

L'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

**Programmi standard**

Programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.

## 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### 1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

### 1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Ai sensi dell'Art 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18/01/20008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### 1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

#### **1.4 Durata del contratto - Rescindibilità**

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

#### **1.5 Facoltà di recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 90 (novanta) giorni.

Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

#### **1.6 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **1.7 Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

#### **1.8 Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

#### **1.9 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

#### **1.10 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

## 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA

### 2.0 Descrizione del rischio / attività esercitata

L'assicurazione vale per l'Amministrazione comunale con l'espletamento di tutte le attività, servizi e funzioni previste e/o delegate dalla normativa statale e degli enti locali, da regolamenti e/o statuti, da atti e delibere degli organi dell'Ente, svolte direttamente oppure tramite Terzi ovvero tramite partecipazione ad Enti, Società, Consorzi o Associazioni.

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutte le apparecchiature elettroniche e gli apparecchi ad impiego mobile, sia di proprietà, che in locazione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene tra le parti che:

a) agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza i beni in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;

b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

### 2.1 Rischi assicurati

La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni di polizza, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - collaudate e pronte per l'uso a cui sono destinate, causati da:

a) Incendio

Incendio, opere di spegnimento e salvataggio, bruciature, fulmine, caduta aerei, implosione, esplosione, scoppio.

b) Furto

Furto con scasso, come da condizione speciale "danni da furto", rapina.

c) Eventi atmosferici e fenomeni naturali

Inondazioni, alluvioni, trombe, uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, valanghe, acqua e liquidi in genere, terremoto.

d) Eventi socio-politici

Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi.

e) Fenomeni elettrici

Azione elettrica del fulmine, sovratensione, cortocircuito, variazione di corrente, arco voltaico ed altri fenomeni elettrici.

f) Errori dell'operatore

Imperizia, negligenza ed errata manovra.

g) Difetti di funzionamento

Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di automatismi di regolazione e segnalazione.

h) Vizi di costruzione

Errori di progettazione, costruzione e montaggio, difetto di fusione e vizio di materiale.

i) Qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.

Sono inoltre compresi:

- l) i danni cagionati da eventi non esclusi dall'assicurazione, anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o dolo delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norme di legge.
- m) le spese di sgombero, trasporto e smaltimento dei residuati del sinistro connesse all'evento garantito in polizza, comprese le spese sostenute per il trasporto e lo smaltimento di materiali speciali, tossici o nocivi, nel limite del 20% dell'ammontare del danno indennizzabile.

## **2.2 Rischi esclusi**

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
    - controlli di funzionalità;
    - manutenzione preventiva;
    - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
    - eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
  - b) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'assicurato al momento della stipula dell'assicurazione;
  - c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
  - d) a tubi e valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi ad altri danni indennizzabili a termini di polizza;
  - e) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
  - f) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure a seguito di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
  - g) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
  - h) che, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, siano causati da deperimento, logoramento, corrosione od ossidazione, conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;
  - i) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e/o trasferimenti e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dell'ubicazione di rischio;
  - j) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
  - k) di natura estetica verificatisi non congiuntamente ad altri danni indennizzabili;
  - l) derivanti da smarrimenti o ammanchi o comunque i danni da furto non avvenuti secondo quanto previsto dalle norme speciali "danni da furto" e "impiego mobile";
  - m) causati da maremoti ed eruzioni vulcaniche;
  - n) non riguardanti la materialità delle cose assicurate, salvo quanto diversamente normato.
- Sono inoltre escluse:
- o) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o interventi di miglioria.
  - p) i danni alle apparecchiature elettroniche in leasing o a noleggio se già assicurate da altre polizze.



### **2.3 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) conservare le tracce e gli avanzati del sinistro, senza avere diritto ad indennità per tale titolo;
- c) fare denuncia agli organi di polizia o all'Autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali;
- d) darne avviso alla Compagnia entro 9 giorni dal momento in cui l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza;

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, lo stato delle cose conseguente al sinistro non può essere modificato se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Tale limitazione s'intenderà abrogata nel caso in cui l'anzidetta ispezione non avvenisse - per qualsiasi motivo - entro 8 giorni dall'avviso del danno;

- e) fornire alla Compagnia entro i 15 giorni successivi:
  - l'elenco delle cose colpite da sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, specificando le circostanze dell'evento;
  - copia dell'eventuale denuncia fatta alle Autorità;
  - l'indicazione di eventuali altre assicurazioni riguardanti i medesimi rischi e copia delle relative polizze.

Successivamente, a richiesta tanto della Compagnia che dei periti, l'Assicurato deve:

- f) mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore delle cose assicurate, nonché dell'avvenimento e dell'entità del danno;
- g) presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

### **2.4 Inadempimento dell'obbligo di salvataggio o di avviso**

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso o di salvataggio perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Compagnia ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

### **2.5 Nomina e mandato dei periti**

La valutazione del danno è fatta direttamente d'accordo fra le parti o fra due periti nominati l'uno dall'Assicurato, l'altro dalla Compagnia.

In caso di disaccordo, viene eletto un terzo perito dai due precedentemente nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voto e sono obbligatorie per entrambe le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Il Collegio dei periti si riunirà nel luogo ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio perito, quella del terzo è a carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

### **2.6 Determinazione dei danni indennizzabili**

La determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile alle cose assicurate, viene eseguita secondo le seguenti norme:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione

- eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
- b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.
  - c) dall'importo così ottenuto è sottratta la franchigia eventualmente prevista in polizza.

### **2.7 Anticipo e pagamento dell'indennizzo**

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, fino ad un massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di Euro 25.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purchè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, purchè presenti la fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

### **3. NORME PARTICOLARI** (Sempre operanti)

#### **3.1 Cose di proprietà di terzi**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno nessuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

#### **3.2 Danni da furto**

La Compagnia risponde dei danni da furto agli enti assicurati solo se questi sono posti sottotetto dei fabbricati e a condizione che il furto sia avvenuto mediante scasso (ad eccezione di quanto previsto all'art. 3.10 "Impiego mobile").

Se lo scasso riguarda solo superfici di vetro o cristallo non "antisfondamento" poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili, per via ordinaria, la garanzia è prestata con uno scoperto del 25%.

#### **3.3 Trasporti aerei**

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata, purchè tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

#### **3.4 Lavoro straordinario**

La Società risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo del 15% dell'ammontare del danno.

#### **3.5 Tubi speciali e valvole elettroniche**

In caso di sinistro, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

#### **3.6 Onorari periti**

La Società si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito o dei periti che l'Assicurato avrà scelto e nominato nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato - a seguito di nomina del terzo perito - e ciò fino alla concorrenza dell'importo di Euro 5.000,00 per singolo sinistro.

#### **3.7 Rinuncia alla rivalsa**

In caso di sinistro la Società rinuncia espressamente ad ogni diritto di rivalsa nei confronti di amministratori, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo del Contraente/Assicurato, ove questi siano responsabili del danno, salvo nel caso di dolo dei medesimi.

#### **3.8 Beni presso terzi**

L'assicurazione è estesa, nella forma a "primo rischio assoluto", ai beni di proprietà del Contraente che si trovino presso terzi e prestatori di lavoro (compreso telelavoro). Tale estensione è prestata entro il limite di Euro 30.000,00 per singolo sinistro.

### 3.9 Impiego mobile

Gli impianti e gli apparecchi assicurati possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che, per loro natura e destinazione d'uso, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Relativamente alla presente estensione di garanzia si conviene che:

- 1) non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi;
- 2) a parziale deroga di quanto disposto dalla norma speciale "danni da furto", questi ultimi sono indennizzabili esclusivamente quando gli enti assicurati:
  - a) sono posti sottotetto di fabbricati diversi da quelli indicati nella scheda di polizza a condizione che il furto sia stato perpetrato secondo le modalità previste dalla condizione speciale "danni da furto";
  - b) sono trasportati su autoveicoli a condizione che il furto sia stato perpetrato con scasso dei mezzi di chiusura dell'automezzo e che il veicolo, provvisto di tetto rigido, si trovi, limitatamente alle ore notturne dalle 22,00 alle 06,00, in una rimessa chiusa a chiave oppure in una rimessa pubblica custodita o in un cortile chiuso, oppure in un parcheggio custodito.

Per tale evento la Società non liquiderà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a Euro 10.000,00 e l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo indennizzabile.

### 3.10 Franchigia

In caso di sinistro indennizzabile che abbia colpito le cose assicurate l'indennizzo è effettuato, salvo quanto diversamente previsto, previa detrazione di Euro 250,00.

### 3.11 Deroga alla proporzionale

Relativamente alla partita 1) "Apparecchiature elettroniche", si conviene fra le parti che, nell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, nel caso in cui questa rientri, entro il limite del 20% della somma assicurata. Qualora l'anzidetto limite percentuale risultasse superato, il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà solo sull'eccedenza.

### 3.12 Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di Euro 250.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non copre i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

### **3.13 Maggiori spese per mancato funzionamento**

Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:

- l'uso di un apparecchio sostitutivo;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizi da terzi;
- altre spese non espressamente escluse.

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nelle rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata.

La presente estensione è prestata a primo rischio assoluto e la somma assicurata rappresenta il limite massimo di risarcimento.

La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre il limite temporale convenuto in polizza.

Nel determinare l'importo d'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (ferie aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia pari a 2 giorni.

### **3.14 Supporti dati e spese di ricostituzione dei dati memorizzati**

Se i supporti di dati subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, la Compagnia indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto dei supporti e per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi.

Ogni risarcimento è corrisposto all'Assicurato solo se la ricostituzione dei dati si rende necessaria o se comunque avviene entro un anno dalla data del sinistro.

La presente estensione è prestata a primo rischio assoluto e la somma assicurata rappresenta il limite massimo di risarcimento.

Non sono indennizzabili i danni verificatisi in seguito ad errata registrazione di dati non dovuti ad errori di dispositivo automatico, a cancellazione per errore, a cestinatura per svista.

### **3.15 Programmi standard**

Se i programmi standard subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto di programmi identici a quelli danneggiati.

L'indennizzo sarà corrisposto all'Assicurato solo a dimostrazione dell'avvenuto riacquisto dei programmi stessi, entro il limite massimo di Euro 10.000,00 per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo, esclusa l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Non sono indennizzabili i danni verificatisi in seguito a cancellazione per errore o a cestinatura per svista.

### **3.16 Conduttori esterni**

L'assicurazione è estesa ai conduttori esterni collegati con le apparecchiature elettroniche assicurate e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonacatura, pavimentazione e simili che l'assicurato debba sostenere in caso di danno agli impianti e apparecchiature assicurati. La presente estensione è prestata entro il limite massimo di Euro 10.000,00 per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo, esclusa l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

### **3.17 Clausola broker**

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del Broker.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.

Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

### **3.18 Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche

unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

### **3.19 Informazione sinistri**

La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

### **3.20 Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

La Società

Il Contraente / Assicurato

-----

-----

**SCHEDA DI POLIZZA**

Costituente parte integrante della polizza all risks apparecchiature elettroniche n°  
.....

**Contraente:** **COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO**  
Via G. Monti, 47  
20078 San Colombano al Lambro (MI)  
C.F. 04833950159

**durata del contratto:** **anni 2, con**  
**effetto dal:** **31/12/2013**  
**scadenza il:** **31/12/2015**  
**scadenza prima rata il:** **31/12/2014**

**Somme assicurate:**

partita 1) Euro 110.000,00 a Valore Intero      Apparecchiature elettroniche (come da definizione di polizza)

partita 2) Euro 10.000,00 a Primo rischio Assoluto      sopra supporti di dati e spese di ricostruzione degli stessi

partita 3) Euro 15.000,00 a Primo rischio Assoluto      sopra maggiori costi  
massimo di indennizzo: 30 giorni

**TOTALE € 135.000,00**

**Calcolo del premio:**      Il premio viene fissato in:  
€..... per la partita 1) pari ad un tasso lordo del .....%<sup>o</sup>;  
€..... per la partita 2) pari ad un tasso lordo del .....%<sup>o</sup>;  
€..... per la partita 3) pari ad un tasso lordo del .....%<sup>o</sup>;

Pertanto il premio annuo lordo è di €..... (di cui €..... di oneri fiscali)

La Società

Il Contraente / Assicurato

-----

-----